

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2732

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Modifiche all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224,  
in materia di reclutamento degli ufficiali e sottufficiali  
piloti di complemento

*Presentata il 31 maggio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di venire incontro ad un gruppo di capitani in servizio permanente effettivo che, pur in possesso di ottime valutazioni caratteristiche e di una elevata professionalità (uno è pilota militare di *jet* con oltre 8.000 ore di volo), sono destinati a terminare la carriera nel grado di capitano, perché per ben due volte o non hanno superato il corso di aggiornamento o si sono dimessi dalla frequenza del corso stesso per motivi privati.

Al riguardo, la legge n. 1137 del 1955 concernente l'avanzamento degli ufficiali,

all'articolo 41, così recita: « L'ufficiale che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale ».

La norma di cui sopra opera solamente nei confronti degli ufficiali in servizio permanente effettivo e non nei confronti degli ufficiali del ruolo ad esaurimento (R.E.), per i quali l'avanzamento avviene solo ad anzianità; pertanto, la presente proposta

di legge tende ad estendere agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli stessi criteri previsti per l'avanzamento degli ufficiali R.E.:

a) valutazione per il grado di maggiore dopo undici anni di anzianità nel

grado di capitano ed almeno diciotto anni di servizio;

b) promozione al grado di tenente colonnello dopo almeno due anni di anzianità nel grado di maggiore e almeno ventidue anni di servizio.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 1. La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali del ruolo ad esaurimento e degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale e speciale che abbiano rinunciato per iscritto ai corsi o agli esami ai fini dell'avanzamento o che non li abbiano superati, a partire dal 1° gennaio 1990 può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio ».

### ART. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è inserito il seguente:

« 2-bis. La promozione al grado superiore di maggiore o gradi corrispondenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale e speciale avviene, se idonei e se più favorevole, a partire dal 1° gennaio 1990, dopo due anni di anzianità nel grado, a condizione che abbiano compiuto almeno ventidue anni di servizio ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2732  
Lire 500